



Bruxelles, 12 dicembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0400 (COD)**

**14964/18
ADD 6**

LIMITE

INST 472	AGRILEG 215
JUR 577	IND 380
CODEC 2158	COMPET 830
TELECOM 439	MAP 20
DEVGEN 227	POLARM 5
EMPL 557	COARM 329
SOC 745	CSDP/PSDC 707
ENER 409	CFSP/PESC 1134
ENV 835	CONSOM 346
STATIS 75	SAN 441
ECOFIN 1154	JUSTCIV 304
DRS 60	AVIATION 158
EF 311	TRANS 595
MI 911	MAR 186
ENT 228	UD 305
CHIMIE 84	CLIMA 242

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	ST5623/17; ST 5623/17 ADD1 REV 1; ST 6933/18 ADD 6 REV1
n. doc. Comm.:	COM(2016)799 FINAL; COM(2016) 799 FINAL/2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - Orientamento generale - Sezione X "Giustizia e consumatori" e sezione XIII "Fiscalità e unione doganale"

X. GIUSTIZIA E CONSUMATORI

100. Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)¹

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per **apportare modifiche di carattere strettamente tecnico** all' [...] allegato I della direttiva 92/85/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Si rammenta che la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, in conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003².

Di conseguenza la direttiva 92/85/CEE del Consiglio è così modificata:

1) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui **introduce modifiche di carattere strettamente tecnico** [...] all'allegato I per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze.

[...]";

1 bis) all'articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso;

¹ GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

² Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

2) è inserito il seguente articolo [...] 13 bis [...]:

"Articolo 13 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

[...]

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

101. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio³

Al fine di aggiornare la direttiva 2008/48/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva allo scopo di aggiungere ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/48/CE è così modificata:

³ GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

1) all'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se necessario, è possibile valersi delle altre ipotesi di cui all'allegato I per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.

Se le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell'allegato I non sono sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non sono più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica il presente articolo e **la parte II dell'allegato I** per aggiungere le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti.";

2) è inserito il seguente articolo 24 bis:

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento [...]]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale **del 13 aprile 2016** "Legiferare meglio" [...]*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

3) l'articolo 25 è soppresso.

XIII. FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

168. Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio

L'articolo 15 della decisione n. 70/2008/CE conferisce alla Commissione il potere di prorogare certi termini conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio. Tale potere non è stato mai esercitato e non è più necessario. Non è pertanto necessario adeguarlo all'articolo 290 del trattato. È opportuno invece revocare tale potere e sopprimere gli articoli 15 e 16 della decisione.

Di conseguenza la decisione n. 70/2008/CE è così modificata: sono soppressi gli articoli 15 e 16.